



COMUNICATO UFFICIALE N. 54 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 49/A della F.I.G.C., inerente i criteri per la riammissione al Campionato Serie C 2020/2021 delle Società retrocesse dal medesimo campionato nella stagione 2019/2020, ai fini di quanto previsto dall'art. 49, comma 5 bis delle N.O.I.F..

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 49/A

Il Consiglio Federale

- Nella riunione del 4 agosto 2020;
- visto l'art. 49, comma 5 bis delle N.O.I.F.;
- ravvisata la necessità di stabilire, laddove si verificano le situazioni di cui alla citata norma, i criteri per la riammissione, al Campionato Serie C 2020/2021, delle società retrocesse dal medesimo campionato nella Stagione Sportiva 2019/2020;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di fissare i criteri di cui all'allegato A) per la riammissione al Campionato Serie C 2020/2021 delle società retrocesse dal medesimo campionato nella stagione 2019/2020, ai fini di quanto previsto dall'art. 49, comma 5 bis delle N.O.I.F.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CRITERI PER LA RIAMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C 2020/2021, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 5 BIS DELLE N.O.I.F., DELLE SOCIETA' RETROCESSE DAL MEDESIMO CAMPIONATO NELLA STAGIONE 2019/2020

Qualora entro il 5 agosto 2020 per le società che hanno mantenuto il titolo a partecipare al Campionato Serie C 2020/2021 o entro il 24 agosto 2020 per le società retrocesse dal Campionato di Serie B 2019/2020, si verifichi una delle situazioni previste dall'art. 49, comma 5 *bis* delle N.O.I.F., la riammissione al Campionato Serie C 2020/2021 riservata, ai sensi della medesima norma, alle sole società retrocesse dal Campionato Serie C 2019/2020, avverrà secondo i criteri di seguito trascritti:

A) Classifica finale della regular season del Campionato SERIE C 2019/2020

Per le società retrocesse dal Campionato Serie C 2019/2020, ai fini della riammissione al Campionato 2020/2021 ex art. 49, comma 5 bis delle N.O.I.F., sarà utilizzata la seguente graduatoria:

1^società perdente i play out che ha conseguito il miglior punteggio, tra i tre gironi, nella classifica pubblicata con C.U. n. 209/A dell'8 giugno 2020

2^società perdente i play out che ha conseguito il secondo miglior punteggio, tra i tre gironi, nella classifica pubblicata con C.U. n. 209/A dell'8 giugno 2020

3^società perdente i play out che ha conseguito il terzo miglior punteggio, tra i tre gironi, nella classifica pubblicata con C.U. n. 209/A dell'8 giugno 2020

4^società perdente i play out che ha conseguito il quarto miglior punteggio, tra i tre gironi, nella classifica pubblicata con C.U. n. 209/A dell'8 giugno 2020

5^ società perdente i play out che ha conseguito il quinto miglior punteggio, tra i tre gironi, nella classifica pubblicata con C.U. n. n. 209/A dell'8 giugno 2020

6^società perdente i play out che ha conseguito il minor punteggio, tra i tre gironi, nella classifica, pubblicata con C.U. n. 209/A dell'8 giugno 2020

7^società classificatasi 20° e retrocessa direttamente al Campionato di Interregionale, che ha conseguito il maggior punteggio, tra i tre gironi, nella classifica pubblicata con C.U. n. 209/A dell'8 giugno 2020

8^società classificatasi 20° e retrocessa direttamente al Campionato di Interregionale, che ha conseguito il secondo maggior punteggio, tra i tre gironi, nella classifica pubblicata con C.U. n. 209/A dell'8 giugno 2020

9^società classificatasi 20° e retrocessa direttamente al Campionato di Interregionale, che ha conseguito il minor punteggio, tra i tre gironi, nella classifica pubblicata con C.U. n. 209/A del dell'8 giugno 2020

B) Preclusioni

La riammissione al Campionato 2020/2021, ex art. 49, comma 5 bis delle N.O.I.F., riservata alle sole società retrocesse dal Campionato Serie C 2019/2020, sarà comunque preclusa alle stesse qualora:

1.non risultino ammesse al Campionato Nazionale Serie D 2020/2021. Le società non ammesse saranno computate esclusivamente ai fini della redazione della classifica finale;

2.abbiano subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse, scontate nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020, nonché le società che, al momento della decisione sulla domanda di riammissione, abbiano subito sanzione per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse da scontarsi nella stagione 2020/2021. In presenza delle predette sanzioni, le società saranno computate ai soli fini della redazione della classifica finale.

3. abbiano subito sanzioni, scontate nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020, per il mancato pagamento, nei termini prescritti, degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo o delle ritenute IRPEF, o dei contributi INPS o del Fondo Fine Carriera relative ai suddetti emolumenti, nonché le società che, al momento della decisione sulla domanda di riammissione, abbiano subito sanzioni per i predetti illeciti da scontarsi nella stagione 2020/2021. In presenza delle predette sanzioni, le società saranno computate ai soli fini della redazione della classifica finale.

4. abbiano ottenuto nelle stagioni 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 il titolo sportivo di un campionato professionistico, ai sensi dell'art. 52, comma 3, delle NOIF. In presenza delle predette ipotesi, le società saranno computate ai soli fini della redazione della classifica finale.

Le società, per conseguire la riammissione al Campionato Serie C 2020/2021, dovranno ottenere la Licenza Nazionale relativa al medesimo campionato. Non saranno ammesse deroghe sui Criteri Infrastrutturali fissati dalle Licenze Nazionali per la predetta stagione sportiva.

Con successivo Comunicato Ufficiale saranno stabiliti i termini e le ulteriori procedure per richiedere la riammissione al Campionato di Serie C 2020/2021

Le domande di riammissione saranno decise dal Consiglio Federale.

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che respinga la domanda di riammissione, sarà consentito ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI-Sezione sulle competizioni professionistiche- da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall'apposito Regolamento, emanato dal CONI, con deliberazione n. 1658 del Consiglio Nazionale del 25 febbraio 2020 e pubblicato sul sito del CONI.